

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N. 99 del 06/10/2020

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA
AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL' UMBRIA E LA
COOPERATIVA SOCIALE PERUSIA S.C.S. ONLUS PER LA
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CENTRO SOCIO-
RIABILITATIVO ED EDUCATIVO DIURNO PER DISABILI ADULTI
"CASA DELLA MISERICORDIA - LA PIETRA SCARTATA DAI
COSTRUTTORI E' DIVENTATA TESTATA D'ANGOLO".**

Addì 25 SET, 2020 in Perugia, tra:

**l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia - Via G. Guerra 21, partita
IVA/C.F. 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto del
Perugino f.f., Dott.ssa Barbara Blasi, autorizzata alla stipula del presente
atto con Delibera del Direttore Generale n. 1041 del 24/09/2020**

e

**la Cooperativa Sociale Perugia s.c.s. Onlus con sede in Perugia - Via Elvira
46/a - Castel del Piano - Perugia, partita IVA 02053460545, legalmente
rappresentata dalla sig.ra Bernardetta Gasperi;**

PREMESSO CHE

A) Il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" all'art. 34 declina i trattamenti di assistenza residenziale
e semiresidenziale rivolti alle persone con disabilità, includendo nei trattamenti
semiresidenziali "i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento
delle abilità funzionali residui, erogati congiuntamente a prestazioni
assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri



occupazionali”, imputandoli a carico del SSN per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera;

B) ai sensi del D.Lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i., le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.


Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/1/1997 e dalla DGR n. 21/2005 “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001”.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.


C) la Regione dell'Umbria, in attuazione dell'art. 117 della L.R. n. 11/2015, ha emanato il Regolamento n. 6 del 2/8/2017 “Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e



Servizi Sociali) e il Regolamento Regionale n.10 del 26/9/2018 “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. In particolare per quanto riguarda l’accreditamento, l’art. 8 del suddetto R.R. n. 10/2018, ne fissa in tre anni la validità, mentre l’art. 7 stabilisce la costituzione dell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e sul sito istituzionale regionale;

D) La DGR n. 602 del 30 marzo 2005 ha ricompreso tra le strutture socio-sanitarie, i centri socio-riabilitativi, ex art. 8 della Legge 104 del 5/2/1992, con cui le Aziende USL possono instaurare rapporti convenzionali, una volta verificata la permanenza negli stessi dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed ha stabilito in € 77,00 la tariffa da applicare, corrispondente al costo massimo onnicomprensivo pro capite pro die delle giornate di assistenza, confermata con la successiva DGR n. 182 del 16/2/2009;


E) la partecipazione del SSR, dei Comuni e dell’utente è stabilita in base alle disposizioni della DGR n. 21/2005 e dell’Accordo attuativo della stessa tra il Distretto del Perugino e il Comune di Perugia – Capofila dell’Ambito, dalle successive disposizioni regionali in attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008, istitutiva del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, in particolare dalla DGR n. 1708/2009, con cui, tra l’altro, è stato, approvato il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, in cui sono stati ricompresi gli interventi di assistenza ed ospitalità residenziale a ciclo diurno riconfermando in € 77,00 la tariffa e le fonti di finanziamento in 70%, la quota a carico del SSR e in 30% la quota a carico del Fondo sociale, salvo compartecipazione dell’utente;



F) per uniformare i livelli assistenziali alla normativa nazionale e regionale e a quanto previsto nel documento ministeriale denominato “Mattone 12 – Assistenza residenziale e semiresidenziale, la Regione Umbria, con D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015, ha approvato la classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all’intensità assistenziale, rinviando ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale la pratica attuazione della stessa, unitamente all’applicazione degli standard e al conseguente aggiornamento delle rette;

G) la Cooperativa Sociale Perugia onlus è stata autorizzata all’esercizio di una struttura da destinare a Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per n. 20 disabili adulti, ubicato in Strada Castel del Piano - Pila - Perugia, dal competente Servizio della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 23/1/2018 ed successivamente la Struttura ha ottenuto il rilascio dell’accreditamento istituzionale senza prescrizioni con la Determinazione Dirigenziale n. 11258 del 30/10/2018;

H) Ai sensi del punto 7) della D.G.R. n. 182/2009 il competente Servizio dell’AUSL 1 e la commissione distrettuale incaricata della vigilanza sulle strutture socio-sanitarie, hanno verificato il mantenimento presso la struttura dei requisiti minimi di cui al D.P.R. 14.1.1997, che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, è stata verificata l’inesistenza di situazioni di incompatibilità riferite a rapporti di lavoro contratti a vario titolo con la Azienda USL Umbria 1 per il personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo operante nella Struttura, incluse quelle previste dal Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione e, prima della stipula, si



procederà alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura in ordine all'applicazione dei contratti di categoria al personale nella stessa operante.

CONCORDANO E STIPULANO


la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda Umbria 1 (successivamente denominata AUSL1) e la Cooperativa Sociale Perugia onlus (successivamente denominata Società Cooperativa) per la erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno "Casa della Misericordia- la pietra scarta dai costruttori è diventata testata d'angolo" (successivamente denominato Centro), ubicato a Perugia – Strada Castel del Piano - Pila- n. 9/M, dal 1° ottobre 2020 e fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento fissato in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (30/10/2018), per n. 7 posti e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.

ART. 1 - La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

La AUSL 1 si avvale del Centro per l'erogazione di un servizio di accoglienza diurna a carattere socio-riabilitativo ed educativo con percorsi socio-riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità medio-grave e grave, in età giovane adulta post scolare, di entrambi i sessi, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale, formativo e produttivo.

Il Centro dovrà offrire un servizio riabilitativo ed educativo mirato al recupero, sviluppo o mantenimento sia di funzioni adattive perdute o non ancora strutturate, sia di autonomie funzionali e sociali, con progetti



individuali programmati a medio e lungo termine; dovrà inoltre offrire opportunità educative e di riabilitazione sociale che riducano l'emarginazione e l'isolamento attraverso l'attivazione di relazioni esterne e l'utilizzo di risorse sociali, favorire il coinvolgimento della famiglia all'interno della programmazione del servizio e dei singoli progetti riabilitativi personalizzati e garantire sostegno e contenimento alla famiglia per alleviare l'impegnativo carico assistenziale.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL 1 e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino ad un numero massimo di 7 copresenze giornaliere.


Nell'ottica di garantire la continuità assistenziale con riduzione dell'impegno riabilitativo a favore di un più intenso intervento assistenziale, su proposta dei servizi territoriali della Usl e previa valutazione multidisciplinare congiunta della UVM area disabili ed anziani, viene prevista la possibilità che, transitoriamente, persone adulte con disabilità già inserite nel Centro possano continuare la frequenza anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni del Centro

Il Centro garantisce prestazioni integrate personalizzate e offre uno spazio di vita quotidiana accogliente, aperto, collegato funzionalmente ed operativamente con il sistema dei servizi sanitari, socio-assistenziali e con gli altri servizi e risorse del territorio.

Nel Centro dovrà essere assicurato lo svolgimento di tutte le attività di seguito elencate:

- accoglienza giornaliera con articolazione oraria strutturata dal lunedì al




venerdì con orario dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

- attività di carattere alberghiero (pasti);
- accompagnamento ed assistenza, con appositi automezzi attrezzati, ad attività ed opportunità socio-riabilitative esterne;
- attuazione di piani assistenziali personalizzati, inclusa l'igiene e la cura della persona, sulla base della valutazione delle capacità motorie, relazionali, cognitive e delle autonomie della persona con disabilità;
- promozione della vita relazionale e sviluppo di progetti socio-riabilitativi ed educativi mirati;
- organizzazione di attività di riabilitazione occupazionale, funzionale, relazionale;
- organizzazione di attività educative, creative e di sviluppo delle capacità comunicative, emozionali e di integrazione sociale;
- sperimentazione e/o attivazione di percorsi di terapia occupazionale;
- sviluppo di processi motivazionali alla cura della persona e nelle attività della vita quotidiana;
- attività di integrazione con il contesto sociale di riferimento e con i servizi del territorio (associazioni, scuole ecc.).
- trasporto dalla abitazione al Centro e viceversa con appositi automezzi attrezzati per gli utenti residenti nel territorio del Distretto del Perugino/Zona Sociale n. 2;

ART. 4 – Tariffe

La tariffa pro-capite giornaliera per le prestazioni del Centro è fissata, come da indicazioni della D.G. R. n. 602/2005 confermate dalla D.G.R. n. 182/2009 e salvo eventuali futuri aggiornamenti, in € 77,00 (settantasette/00) non



comprensiva degli oneri fiscali.

La AUSL 1 contribuisce con una quota pari al 70% della tariffa, oltre IVA se dovuta.


Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, si concorda di applicare la tariffa pro capite giornaliera di € 58,00 (cinquantotto/00), non comprensiva degli oneri fiscali, fissata dal Nomenclatore Tariffario allegato alla D.G.R. n. 1708/2009 per gli inserimenti in Centri diurni per anziani, e pertanto la quota sanitaria a carico della Usl, pari al 50% della tariffa, ammonterà ad € 29,00 (ventinove/00), salvo futuri aggiornamenti.

Qualora vengano inseriti nel Centro utenti con progetti riabilitativi che prevedono una frequenza part-time per metà giornata, la tariffa e conseguentemente la quota sanitaria a carico della AUSL 1 saranno ridotte del 50%.

L'erogazione della tariffa o della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

ART. 5 – Accesso al Centro

L'ipotesi di progetto e la richiesta di accesso al Centro viene formulata dall'assistente sociale della AUSL 1, competente nell'area della disabilità e operante nei servizi socio-sanitari territoriali, ed inviata alla UMVDA distrettuale, che convoca il servizio sociale, l'utente e la famiglia e valuta l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto. In seguito l'UMVDA sottopone il progetto alla autorizzazione del Direttore del Distretto. L'UMV distrettuale, utilizzando lo specifico software gestionale (Atl@nte), predisponde la scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone Disabili (SVAMDI), che verrà visualizzata dal Centro. La UMV da mandato al servizio



sociale di definire con la famiglia e la struttura, la pianificazione dell'intervento. Il Centro, sulla base della scheda valutativa multidimensionale, attua il piano assistenziale personalizzato.

Annualmente il Centro condividerà con l'utente, la famiglia e il servizio sociale della AUSL, titolare del progetto, il percorso socio-riabilitativo avvenuto, utilizzando la scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone Disabili (SVAMDI) all'interno del software gestionale.

Sarà cura dell'assistente sociale della AUSL attivare l'UMVDA al fine dell'eventuale rinnovo e/o modifica del progetto.

Il Centro si impegna ad inserire nello specifico software gestionale (Atl@nte), la scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMDI) degli utenti e alla tenuta dei piani assistenziali personalizzati corredati dal foglio di presenza aggiornato, riferiti a ciascun utente inserito.

Il Centro, inoltre, si impegna alla rivalutazione periodica del piano assistenziale personalizzato tramite il suddetto software, secondo le specifiche indicazioni regionali in materia.

Eventuali inserimenti effettuati sulla base della valutazione della UMVDA di altri territori verranno comunicati alla Direzione del Distretto del Perugino.

ART. 6 – Dimissione dal Centro

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti con il Centro e con il soggetto e/o la famiglia. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed



accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico del soggetto e del progetto socio-riabilitativo, redigere apposita relazione alla UMVDa distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

ART. 7 – Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze dovute seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, incluse le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL 1 n. 150 del 12/2/2015 pubblicata al link aziendale:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ.

I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che il Centro dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso il Centro nel mese di riferimento, documentati con una apposita scheda controfirmata dall'utente o dal suo rappresentante legale o referente. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità



sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, la AUSL 1 acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

Tutti i pagamenti a favore della Società Cooperativa per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Cooperativa, agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti all'uopo individuati nella suddetta autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Società Cooperativa si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della tariffa nei termini sopra indicati la Società Cooperativa é tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali, trasporto.

ART. 10 - Requisiti di qualità

La Società Cooperativa si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività del



Centro il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR vigenet, dalla DGR n. 21 del 12 gennaio 2005, dalle DGR n. 602/2005 e n. 182/2009, dal Regolamento Regionale n. 10 del 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Società Cooperativa si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno del centro socio-riabilitativo ed educativo diurno;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

ART. 11 - Specialità e servizi

Il Centro, a cui è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 11258 del 30/10/2018 (come da Allegato 1) al presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale), ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di 20 copresenze giornaliere.

Le planimetrie da cui risulta l'organizzazione e le caratteristiche degli spazi della struttura dovranno essere consegnate al momento della stipula dell'accordo e saranno conservate agli atti del competente Ufficio del Distretto.

ART. 12 - Personale

Il personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso il competente ufficio del Distretto.



Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso e l'orario settimanale svolto presso la Struttura.

E' fatto obbligo alla Società Cooperativa di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso il Centro, anche se in via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La Società Cooperativa si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel Centro i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Società Cooperativa si impegna ad impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale.

Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

Nel Centro dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.


ART. 13 – Metodologia di lavoro

La metodologia di lavoro del Centro è caratterizzata da una forte intenzionalità socio-riabilitativa e da progettualità personalizzate che prevedono una forte integrazione tra prestazioni sanitarie, sociali ed educative.

Vengono garantiti dal Responsabile del Centro il rispetto dei tempi e delle modalità di confronto con i competenti servizi territoriali socio-sanitari per l'attuazione delle verifiche in itinere e la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Altresì deve essere garantito il coinvolgimento costante della famiglia nella attuazione del progetto socio-riabilitativo ed educativo e nella relativa verifica.

ART. 14 – Documentazione



La Società Cooperativa che gestisce il Centro si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria presso il Centro.

Gli strumenti essenziali della documentazione, cartacei e/o gestiti mediante la piattaforma di Sistema Atl@nte, comprendono:


- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda sanitaria;
- scheda di verifica in itinere e conclusiva del progetto socio-riabilitativo ed educativo individuale;
- scheda di attività svolta;
- diario giornaliero;
- registro presenze ospiti;
- cartella di servizio personale, scheda turni, mansioni;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Usl.

ART. 15 - Controlli

La Società Cooperativa si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'art. 10 del R.R. n. 10/2018 relative alla sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale.

L'AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (omnicomprensività della tariffa, mancata rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.), anche attraverso l'eventuale utilizzo della apposita commissione distrettuale di controllo e verifica.

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell' AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del



20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze riscontrate.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Società Cooperativa non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo, l'AUSL 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale.

La Società Cooperativa si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'AUSL 1, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.


ART. 16 - Continuità delle prestazioni

La Società Cooperativa si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

ART.17 – Debiti informativi

La Società Cooperativa si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi relativi al Centro, che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la



vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo della piattaforma regionale per la gestione dei servizi alla persona, denominata Sistema Atl@nte, costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 18 – Trattamento e protezione dei dati personali


Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016, per le attività di trattamento connesse all'erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno "Casa della Misericordia – la pietra scarta dai costruttori è diventata testata d'angolo", la Società Cooperativa Perugia viene nominata Responsabile Esterno e con la stessa viene sottoscritto l'Addendum di cui all'Allegato 2) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ART. 19 – Assicurazione

La Società Cooperativa è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

ART. 20 – Codice etico

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalii>) ai



sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 21 - Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo avrà vigenza dal 1 ottobre 2020 fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, fissata in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (30/10/2018), salvo cessare immediatamente nel caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

ART. 22 – Foro competente


Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia

ART. 23 – Documenti che fanno parte dell'Accordo

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso:

- Accreditamento istituzionale rilasciato con la Determina Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 11258 del 30/10/2018 (Allegato 1);
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- Patto di Integrità (Allegato 3);

ART. 24 - Disposizioni finali



Le prestazioni di cui al presente accordo sono soggette ad IVA con aliquota di legge, ai sensi dell'art. 10, comma 1, numeri 18), 19) 20), 21) e 27) ter del D.P.R. 633/1972, in quanto rese da cooperative sociali e loro consorzi a favore dei soggetti svantaggiati di cui al medesimo numero 27-ter).


La Società Cooperativa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

La Società Cooperativa dichiara di essere un Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017; il presente accordo è pertanto esente dall'imposta di bollo, ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017.


Il presente accordo, redatto in n. 2 (due) originali, consta di n. 18 (diciotto) facciate di cui n. 22 (ventidue) sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 25 SET, 2020

Per il Commissario Straordinario della Azienda Usi Umbria 1 - il Dirigente Delegato 

Per la Società Cooperativa Perugia s.c.s. - il Legale Rappresentante



La Società Cooperativa Perugia espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art.2 - 3 - 4- 7 - 8 - 9 -12 - 15 - 16 - 17 - 18- 19- 20, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Società Cooperativa Perugia s.c.s. - il Legale Rappresentante



ALLEGATO 2)

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno "Casa della Misericordia – la pietra scarta dai costruttori è diventata testata d'angolo" ubicato a Perugia – Strada Castel del Piano – Pila- n. 9/M tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la Società Cooperativa Sociale Perugia onlus, di seguito altresì denominata "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).


Con la sottoscrizione del presente documento la Società Cooperativa Sociale Perugia onlus accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Società Cooperativa Sociale Persia in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o



abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche



e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento,



quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve

tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo

al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto
11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Il Designato al trattamento

Il Direttore

Del Distretto del Perugino f.f.

D.ssa Barbara Blasi



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante p.t.

Società Cooperativa Sociale Perugia onlus

Sig.ra Bernardetta Gasseri




Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Utenti ammessi al Centro	Dati comuni
	Dati relativi alla salute


Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Accoglienza diurna con percorsi socio-riabilitativi di breve, medio e lungo periodo	Prestazioni declinate dalla DGR n.21/2005, dalla DGR n. 1708/2009, dal DPCM 12/1/2017 sulla Livelli Essenziali di Assistenza.
Gestione documentazione relativa agli ospiti	Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita comunitaria del Centro.
Gestione flussi informativi con l'utilizzo della piattaforma regionale di Sistema Atl@nte	Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente, gestione della Scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMDI) e del piano assistenziale individuale.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi	<p>Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1).</p> <p>Controllo degli accessi ai locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso ai locali del Centro è protetto con idonei sistemi di rilevazione; - l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nel Centro per le attività oggetto del presente accordo; <p>Controllo degli accessi ai sistemi informatici:</p> <p>l'accesso alla piattaforma di Sistema Atl@nte, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione del Centro, avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.</p>

25 SET, 2020




ALLEGATO 3)

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale Perugia onlus per l'erogazione delle prestazioni del centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno per persone con disabilità situato in Perugia, "Casa della Misericordia- la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo".

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PERUSIA

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale Perugia onlus per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni del centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno per persone con disabilità "Casa della Misericordia-la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo" situato a Perugia, cui è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 11258 del 30/10/2018.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della Società Cooperativa Sociale Perugia onlus di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,



vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Società Cooperativa Sociale Perugia onlus si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Società Cooperativa Sociale Perugia onlus si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,



attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Società Cooperativa Sociale Perugia onlus prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Società Cooperativa Sociale Perugia di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.


La Società Cooperativa Sociale Perugia onlus si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente



indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalisti>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale Perugia onlus viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, il 25 SET, 2020

Per il Commissario Straordinario dell'Azienda Usi Umbria 1 – il Dirigente Delegato 

Per la Società Cooperativa Sociale Perugia onlus – il Legale rappresentante

